



COMUNE DI MONTEFIORE CONCA

cap 47040

PROVINCIA DI FORLÌ

Cod. Fisc.: 82005750409

Partita IVA: 00847970407

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 144

DEL 22.12.1990 (C.R.C. 15116 DEL 11.1.1991)

REGOLAMENTO

Art.12 della Legge 7/8/1990, n°241. Regolamento per la concessione di sovvenzioni, di sussidi, di contributi finanziari e comunque di vantaggi economici a persone, associazioni, enti pubblici o privati.

=====

P R E M E S S A

L'Amministrazione Comunale di Montefiore Conca, con il presente regolamento, disciplina l'erogazione di propri contributi, sussidi, ausili finanziari e quant'altro previsto dall'art.12 della Legge 7/8/1990, n°241.

TITOLO I - ASSISTENZA DIRETTA O INDIRETTA A PERSONE SINGOLE O NUCLEI FAMILIARI.

Art.1 - Il Comune può intervenire con proprio contributo economico in presenza di comprovate condizioni di indigenza o in presenza di situazioni contingenti di particolare urgenza e gravità, riguardante singole persone o nuclei famigliari.

L'assegnazione di tale contributo è deliberato dalla Giunta Comunale che ne determina l'ammontare e le modalità di erogazione.

Art.2 - Gli interventi del Comune a favore di singole persone o nuclei famigliari sono possibili nei seguenti casi:

- a)- spese sanitarie non erogate, o comunque non rimborsabili, da parte del S.S.H.;
- b)- spese essenziali per il vitto, il vestiario e l'igiene personale;
- c)- spese essenziali per la casa quali: affitto, gas, luce, acqua (telefono escluso);
- d)- spese essenziali, non coperte da altri enti e/o soggetti diversi, a favore di minori, anziani, portatori di handi-cap;
- e)- spese relative al pagamento di servizi a domanda individuale forniti dal Comune.

Art.3 - Beneficiari del contributo di cui all'art.2 del presente regolamento possono essere esclusivamente persone residenti nel Comune di Montefiore Conca o persone che abbiano modificato tale posizione anagrafica a causa di: degenza ospedaliera; presenza in ospizi, istituti o comunità di recupero terapeutico; detenzione; affido familiare;

Art.4 - Coloro che intendano chiedere contributi ai sensi dell'art.2 del presente regolamento debbono inoltrare al Sindaco domanda in carta semplice, corredata dai seguenti documenti:

- a)- stato di famiglia;
- b)- copia del mod.740 o del mod.101 relativo all'ultima dichiarazione dei redditi (o dichiarazione di esenzione) dei singoli componenti il nucleo familiare;
- c)- contratto di locazione registrato (qualora il richiedente paghi l'affitto);
- d)- certificazione attestante la condizione patrimoniale di tutti i membri del nucleo familiare;
- e)- autodichiarazione (o altro di più ufficiale ?) del richiedente circa le auto possedute dai componenti il nucleo familiare;
- f)- ogni altra documentazione o dichiarazione che il richiedente ritenga utile allegare.

TITOLO II - CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA' RICREATIVE RIVOLTE ALL'INFANZIA E ALLA TERZA ETA'.

Art.5 - Il Comune può intervenire con contributi economici, o altra forma di sostegno, a favore di iniziative ricreative rivolte ai giovani fino al 14° anno di età ed agli anziani che abbiano raggiunto l'età pensionabile.

Tali iniziative sono:

- a)- organizzazione di vacanze di gruppo;
- b)- organizzazione di gite o escursioni;
- c)- organizzazione di scambi di ospitalità fra giovani o anziani residenti e giovani o anziani di altre località italiane o estere;
- d)- organizzazione di attività ricreative di gruppo nel territorio del Comune.

Art.6 - Qualora le attività di cui all'art.5 siano promosse dal Comune stesso, da solo o in concorso con altri enti pubblici o privati, la Giunta Comunale definirà le modalità di assegnazione del contributo con apposito bando.

Art.7 - Qualora le iniziative di cui all'art.5 siano promosse da altri enti pubblici, da associazioni o da privati; è possibile che questi richiedano un contributo economico al Comune mediante la presentazione di domanda in carta libera da far pervenire al Sindaco entro 15 giorni dall'inizio dell'attività per la quale si chiede il contributo stesso.

Tale domanda dovrà comprendere:

- a)- specificazione del soggetto richiedente;
- b)- elenco dei soggetti coinvolti nell'organizzazione e/o nel sostegno dell'iniziativa;
- c)- programma dell'iniziativa;
- d)- numero dei ragazzi o degli anziani residenti che si intende coinvolgere nell'iniziativa;
- e)- piano finanziario dell'iniziativa da cui si evinca l'ammontare dell'effettivo esborso finanziario da parte del soggetto richiedente.

Art.8 - La Giunta Comunale esaminerà la richiesta di contributo entro 30 giorni da suo recepimento ed, in caso di concessione, ne determinerà l'ammontare e le modalità di erogazione.

TITOLO III - CONTRIBUTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA.

Art.9 - In ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale 6/83 in materia di "diritto allo studio", il Comune può prevedere in forma diretta o indiretta, propri interventi a sostegno della popolazione scolastica di Montefiore Conca.

Art.10 - Gli interventi di cui al precedente art.9 si riferiscono a:

- a)- mensa scolastica;
- b)- servizio di trasporto;
- c)- acquisto di libri, dizionari o altro materiale di supporto all'attività scolastica.

Art.11 - Gli interventi del Comune possono avvenire attraverso le seguenti modalità:

- a)- provvedendo direttamente all'organizzazione di servizio o all'acquisto di materiali necessari;
- b)- elargendo contributi ad Istituti scolastici;
- c)- elargendo contributi alle famiglie.

Art.12 - La Giunta Comunale, all'atto di deliberare quanto previsto dall'art.11, lettera a) del presente regolamento, determina sia la quota del proprio contributo economico, sia l'eventuale quota da suddividersi, in parti uguali, fra gli utenti del servizio in questione.

Art.13 - Per quanto si riferisce all'art.11 lettera b) del presente regolamento, la Giunta Comunale delibera la concessione del contributo in base a domanda scritta da parte del responsa-

bile dell'Istituto scolastico richiedente; la Giunta determina altresì l'ammontare del contributo e le modalità di erogazione.

Art.14 - Nei casi previsti dall'art.11, lettera c) del presente regolamento, le richieste debbono essere indirizzate al Sindaco e corredate in modo analogo a quanto già previsto alle lettere a,b, c,d, e f, dell'art.4 del presente regolamento.

La Giunta Comunale delibera l'assegnazione del contributo, determinandone altresì l'ammontare e le modalità di erogazione.

TITOLO IV - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE.

Art.15 - Il Comune di Montefiore Conca, allo scopo di favorire il diffondersi della pratica sportiva fra i cittadini, con particolare riferimento ai giovani, può erogare contributi a favore di:

- a)- società sportive, o gruppi, o associazioni che organizzino attività continuativa particolarmente rivolta agli abitanti ed alla realtà di Montefiore Conca;
- b)- singole manifestazioni sportive, di particolare rilievo e richiamo, che svolgono nel territorio comunale.

Art.16 - Nei casi previsti dall'art.15, lettera a) del presente regolamento, i richiedenti dovranno far pervenire al Sindaco domanda scritta, in carta semplice, entro il 31 gennaio di ogni anno. Per i soli contributi riferiti all'anno 1991 il suddetto termine è fissato al 28/2/1991.

La domanda dovrà contenere i seguenti elementi:

- a)- identità del soggetto richiedente;
- b)- programma dell'attività per la quale si chiede il contributo;
- c)- ^{ELEVO} numero di atleti residenti e numero di atleti non residenti interessati all'iniziativa;
- d)- dettagliato bilancio preventivo dell'attività per la quale

è richiesto il contributo;

- e)- ogni altro ulteriore elemento che si ritenga utile evidenziare.

Art.17 - Nei casi previsti dall'art.15, lettera b) del presente regolamento, i richiedenti dovranno far pervenire al Sindaco domanda, in carta libera, almeno 60 giorni prima della data di inizio della manifestazione per la quale si richiede il contributo.

La domanda dovrà comprendere quanto già previsto alle lettere a,b,d,e, dell'art.16 del presente regolamento.

Art.18 - Nei casi previsti dall'art.15 del presente regolamento, la Giunta Comunale esamina la richiesta di contributo entro 30 giorni dal recepimento della domanda e, in caso di concessione, ne determina l'ammontare e le modalità di erogazione.

TITOLO V - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI A CARATTERE CULTURALE E/O TURISTICO.

Art.19 - Il Comune di Montefiore Conca, nell'intento di favorire nel proprio territorio lo svolgersi di attività di rilevante valore culturale, storico, scientifico o turistico, può erogare propri contributi a vantaggio di enti, associazioni o privati che intendono promuovere tale attività.

Rivestono carattere di preferenza quelle iniziative che presentino in grado di:

- a)- valorizzare la storia, le tradizioni e il costume del nostro Comune e, più in generale, della Valle del Conca;
- b)- coinvolgere operativamente un largo numero di residenti;
- c)- esercitare un richiamo turistico a favore di Montefiore;

- d)- suscitare interesse da parte degli organi di informazione;
- e)- arrecare beneficio alle attività economiche presenti nel territorio comunale.

Art.20 - I richiedenti dovranno far pervenire al Sindaco domanda in carta libera almeno 60 giorni prima della data di inizio della manifestazione per la quale si richiede il contributo.

Le domande dovranno contenere i seguenti elementi:

- a)- identità del soggetto richiedente;
- b)- programma dell'attività per la quale si richiede il contributo;
- c)- illustrazione del carattere culturale e/o turistico della suddetta iniziativa;
- d)- bilancio preventivo dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo;
- e)- ogni altro elemento che il richiedente ritenga utile evidenziare.

Art.21 - La Giunta Comunale esaminerà la richiesta di contributo entro 30 giorni dal recepimento della domanda e, in caso di concessione, ne determina l'ammontare e le modalità di erogazione.

TITOLO VI - CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI LOCALI, IMPIANTI, ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE.

Art.22 - Allo scopo di favorire l'espressione democratica dei cittadini, il pluralismo associativo, le forme di volontariato e altre attività di carattere sociale e culturale, il Comune può disporre l'uso gratuito di propri locali, impianti o attrezzature di vario genere.

Art.23 - Tale concessione può avvenire a vantaggio di enti, associazioni o privati unicamente per favorire lo svolgimento di attività

tà non aventi fini di lucro.

Art.24 - La concessione è facoltativa ed è revocabile in ogni momento per sopraggiunte cause di forza maggiore; esso non può in ogni caso imedire, intralciare e compromettere concomitanti at tività previste dal Comune.

Art.25 - I richiedenti dovranno rivolgere al Sindaco domanda di concessione, in carta libera, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa prevista (salvo casi di particolare e comprovata urgenza e gratuita), nella domanda dovranno specificarsi la natura e il calendario delle iniziative, nonché l'identità del soggetto organizzatore.

Art.26 - Il Sindaco può disporre l'uso dei locali, impianti e attrezzature di cui al presente regolamento, in forma gratuita op pure prevedendo un parziale rimborso delle spese vive sostenute dal Comune quali, ad esempio, pulizia, riscaldamento ecc.

Art.27 - In casi particolari il Sindaco può disporre il deposito di una cauzione da parte del soggetto richiedente per il tempo di svolgimento dell'iniziativa alla quale fa riferimento la concessione.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE.

Art.28 - In casi di particolare rilevanza e di motivata urgenza, la Giunta Comunale, a suo insindacabile giudizio, può eccezionalmente prendere in esame le domande di contributo per le iniziative previste ai TITOLI II, IV, V del presente regolamento che siano pervenute al di fuori dei termini previsti dal regolamento stesso.

./.

Art.29 - Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta presenterà al Consiglio Comunale una relazione in cui si evidenzia l'elenco dei soggetti che, ai sensi del presente regolamento, abbiano fatto richiesta di contributi finanziari, o di altri benefici; nonché l'elenco dei soggetti a vantaggio dei quali sia stata deliberata la concessione dei contributi comunali concessi ai sensi del presente regolamento.

Art.30 - La concessione dei contributi previsti dal presente regolamento è discrezionale, non riveste carattere di obbligatorietà ed è subordinata, in ogni caso, alle reali disponibilità di bilancio ed alle scelte politico-programmatiche dell'Amministrazione Comunale.

Art.31 - In casi particolari e motivati, la Giunta Comunale può sospendere l'esame di richieste di contributi riferiti ai TITOLI II, IV, V del presente regolamento in attesa di conoscere l'esito conclusivo e/o il bilancio consuntivo delle iniziative per le quali siano stati richiesti i contributi stessi.

Art.32 - Limitatamente ai contributi riferiti all'anno 1990, le deliberazioni da parte della Giunta Comunale avverranno tenendo conto delle disponibilità di bilancio, degli orientamenti politico-programmatici a suo tempo resi noti dall'Amministrazione Comunale e della rispondenza ai criteri di valutazione previsti dal presente regolamento, prescindendo dalle modalità e dai tempi di richiesta in esso previsti.

Art.33 - Ogni anno il Comune, dopo l'approvazione del proprio Bilancio di previsione, farà tempestivamente conoscere - mediante le forme più appropriate di pubblicizzazione - la natura e l'ammontare dei contributi previsti ai sensi del presente regolamento.

TITOLO VIII - CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.

Art. 34 - Il Comune di Montefiore Conca, allo scopo di sostenere il pluralismo associativo e le forme di volontariato, può erogare contributi finanziari a favore di Associazioni ed Organizzazioni di volontariato (queste ultime purché iscritte nel Registro regionale ex art.2 L.R. 26/93).

Rivestono carattere di preferenza le Associazioni ed Organizzazioni che svolgono attività in grado di:

- a) salvaguardare il territorio comunale;
- b) valorizzare o tutelare il patrimonio ambientale del Comune;
- c) arrecare beneficio alle attività sociali, culturali o turistiche che si svolgono nell'ambito comunale;
- d) coinvolgere operativamente cittadini residenti nel Comune.

Art. 35 - I richiedenti dovranno far pervenire al Sindaco una domanda in carta resa legale, allegando, a pena di esclusione, copia dello Statuto. Le Organizzazioni di volontariato dovranno, inoltre, documentare di essere iscritte nel Registro regionale ex art. 2 L.R. 26/93.

La domanda dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) Identità del soggetto richiedente;
- b) Curriculum dell'attività svolta od iniziative in programma;
- c) Elenco dei soggetti coinvolti nell'attività operativa;
- d) Ogni altro elemento che si ritenga utile evidenziare.

Art. 36 - La Giunta comunale esamina la richiesta entro 30 giorni dal recepimento della domanda e, in caso di concessione del contributo, ne determina l'ammontare e le modalità di erogazione.

Art. 37 - Agli articoli del presente Titolo VIII nn. 34, 35 e 36 si applicano le Disposizioni finali e transitorie previste nel Titolo VII artt. 29, 30, 31 e 33.=

2) Di comunicare la presente agli Uffici interessati per gli adempimenti di competenza.